

STATUTO

Denominazione - Scopo - Durata - Sede della società

Articolo 1

È costituita la società "BANCA DI IMOLA SPA".

Essa deriva dalla trasformazione in società per azioni, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, della preesistente "Banca Cooperativa di Imola, società cooperativa a responsabilità limitata", costituita con atto 22.12.1901, notaio Luigi Alvisi ed approvato con decreto del Tribunale di Bologna in data 20.1.1902. La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto, che è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

La società fa parte del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.. In tale qualità, la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

La società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia", "La Cassa di Milano" "Carimilo".

Articolo 2

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

Articolo 4

La società ha sede legale in Imola, via Emilia n. 196.

Con le autorizzazioni prescritte, può istituire succursali ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Capitale sociale ed azioni

Articolo 5

Il capitale sociale è di 56.841.267,00 (cinquantaseimilioniottoquarantunomiladuecentosessantasette virgola zero zero) euro ed è rappresentato da numero 8.120.181 (ottomilionicentoventimilacentottantuno) azioni ordinarie da nominali 7,00 (sette virgola zero zero) euro cadauna.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In caso di comproprietà di una azione, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Il socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore del mercato delle azioni.

Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria di Bologna.

Organi della società

Articolo 8

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Presidente;
- d) al Collegio sindacale;
- e) alla Direzione generale.

Assemblea dei soci

Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di

convocazione, purchè in Italia, mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonchè con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento delle Assemblee; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La partecipazione all'Assemblea dei soggetti aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La società deve ricevere la comunicazione da parte dell'intermediario almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la certificazione non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea, dichiarata da chi la presiede.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 16. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.

Il Presidente può nominare, tra gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con voto palese.

Articolo 14

Ove la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non fosse esaurita in seduta, il Presidente può prorogare l'Assemblea non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata, l'Assemblea si ricostituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per quella di cui rappresenta la continuazione.

Articolo 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale redatto dal Segretario, con le modalità indicate nell'art. 2375 del Codice Civile.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è formato fino a dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire il titolo onorifico di Presidente Onorario, a persona che abbia significativamente

contribuito al prestigio ed allo sviluppo della Banca.

La durata del titolo di Presidente Onorario coincide in ogni caso con il mandato triennale dell'intero Consiglio di amministrazione ed è rinnovabile.

Il Presidente Onorario, ove non Consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione in qualità di invitato, senza alcun diritto di voto.

I Consiglieri debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario e debbono possedere gli elevati requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche, tenuto conto anche della rilevanza della Banca.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, nè particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 147 ter del TUF. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario ed il Consigliere Anziano. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolve dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano; questa qualifica compete al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica,

al più anziano di età.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio i dipendenti della società.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, la loro sostituzione avverrà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

Articolo 18

Di regola il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Consiglieri e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore generale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante utilizzo di sistemi di videoconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) ed il Segretario.

Ai Consiglieri spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previste remunerazione e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Per i Consiglieri investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.

Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

Articolo 20

Poteri decisionali per l'erogazione del credito e per la gestione ordinaria potranno essere conferiti anche al Direttore generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, ai Preposti alle dipendenze, nonché ad altri dipendenti entro determinati limiti di importo,

graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Il Consiglio può inoltre attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a centottanta giorni.

Presidente - Rappresentanza - Firma sociale

Articolo 21

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione, ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

Il Direttore generale, i Vice Direttori generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dal comma precedente e dall'art. 26 del presente statuto, per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, possono conferire la rappresentanza legale per mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.

Articolo 22

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli Organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.

Collegio Sindacale

Articolo 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del

loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni. Ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza. Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Direzione Generale

Articolo 24

La Direzione Generale è affidata, previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità, ad un Direttore generale, coadiuvato dagli altri

componenti la Direzione generale nel numero, col grado e le qualifiche determinate dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione, la sostituzione o la revoca del Direttore generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore generale, può nominare uno o più Vice Direttori generali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Direttore generale - e ove sussistano più Vice Direttori generali, da quello designato dal Consiglio - ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal Dirigente o dal Quadro Direttivo indicato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza e dell'impedimento del medesimo.

Articolo 25

Al Direttore generale competono i poteri determinati dal presente statuto e dal Consiglio di amministrazione.

Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale con la Capogruppo, assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi, assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tale fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore generale è il "datore di lavoro".

Il Direttore generale prende parte con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Ad esso è demandata la esecuzione delle deliberazioni degli Organi amministrativi.

Il Direttore generale è il Capo del personale ed a lui competono inerenti poteri organizzativi, gerarchici e disciplinari.

Egli può fare proposte di ammissione, di promozioni o di revoca dell'impiego e può sospendere provvisoriamente il personale, riferendone immediatamente al Presidente, affinché vengano promosse le decisioni definitive da parte del Consiglio di amministrazione. Può inoltre trasferire il personale da un ufficio all'altro anche se ubicati in località diverse, stabilendone le mansioni.

Articolo 26

Il Direttore generale presenta, a norma di legge, al Consiglio di amministrazione la situazione dei conti della società, quale risulta alla fine di ogni trimestre dalle scritture contabili. Presenta inoltre annualmente al Consiglio proposte per la formazione del bilancio di esercizio, nonché una relazione

dell'andamento tecnico-amministrativo della società.

Revisione legale dei conti

Articolo 27

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa.

Bilancio, utile e riserve

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

Articolo 29

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:

- una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale.

La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita come segue:

- alla formazione e/o all'incremento di altre riserve comunque denominate;
- al Consiglio di amministrazione affinché integri il fondo da erogarsi per scopi sociali e culturali, per assistenza e beneficenza, per esecuzione o incoraggiamento di opere od iniziative di pubblico interesse;
- fra tutte le azioni.

Scioglimento della società

Articolo 30

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.